

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 2 del 10 Gennaio 2025

SOMMARIO

1. D.L. N. 201/2024 - DECRETO CULTURA - 44 milioni di euro per il settore dell'editoria anche digitale e delle librerie - Attesa per i decreti attuativi	2
2. D.L. N. 201/2024 - DECRETO CULTURA - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche - Confermata la SCIA semplificata	2
3. D.LGS. N. 211/2024 - Dal 17 gennaio nuove norme sul denaro contante e oro da investimento - Nuove regole sui controlli in dogana	3
4. OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLO STATO - Dettate nuove regole per la ripartizione	4
5. L. N. 207/2024 - BONUS TRANSIZIONE 4.0 - Dal 2025 applicabile ai soli beni materiali	6
6. SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Disponibili nuove risorse per l'adeguamento dei software di gestione delle pratiche	7
7. MINI CONTRATTI DI SVILUPPO - Disponibili 300 milioni di euro - Contributi a fondo perduto - Domande dal 5 febbraio 2025	8
8. CONTRATTI DI SVILUPPO NELLE ZES - Risorse per 250 milioni di euro - Individuate aree tematiche e indirizzi operativi	9
9. BONUS MUSICA SPESE 2024 - Domande dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025	9
10. BONUS PUBBLICITA' 2024 - INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI - Invio della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta dal 9 gennaio al 10 febbraio 2025	10
11. AGRICOLTURA - Tornano gli elenchi nominativi trimestrali - I chiarimenti dell'INPS	11
12. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - Al via la prestazione universale erogata dall'INPS per il biennio 2025 - 2026	12
13. NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 - Gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti - All'opera ISTAT, Entrate e Sistema camerale	13
14. L. N. 207/2024 - Contributi ridotti del 50% per la prima iscrizione alla Gestione INPS artigiani e commercianti	14
15. BONUS EDILIZI 2025 - Le novità e i cambiamenti introdotti dalla L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025)	15
16. PROGRAMMA Re.Tes. DELLA BANCA D'ITALIA - Le innovazioni apportate al Servizio di Tesoreria dello Stato - Adesione anche da parte dell'INPS per le prestazioni non pensionistiche	19
17. IO NON RISCHIO - In corso le candidature per partecipare al nuovo programma di servizio civile - Domande entro il prossimo 18 febbraio	20
18. RATEIZZAZIONE ONLINE - Disponibile il nuovo servizio "Rateizza adesso" con documentazione e simulatore numero rate	20
Altre notizie in breve	21
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	22

1. D.L. N. 201/2024 - DECRETO CULTURA - 44 milioni di euro per il settore dell'editoria anche digitale e delle librerie - Attesa per i decreti attuativi

Approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 dicembre, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il **Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201**, recante "**Misure urgenti in materia di cultura**".

All'articolo 3 viene prevista la istituzione di tre fondi per l'editoria e l'apertura di nuove librerie:

1) Al fine di favorire l'**apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età**, al comma 1, si prevede, nello stato di previsione del Ministero della cultura, la istituzione di un **fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024**.

2) Al successivo comma 2, al fine di **sostenere la filiera dell'editoria libraria**, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, si prevede la istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un **fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026**.

Le risorse di cui al presente comma sono **assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico**, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 (recante: "*Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*") e della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante: "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*"), **per l'acquisto di libri, anche in formato digitale**.

3) Al comma 5, al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, si prevede la istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un **fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025**.

Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno **definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo**, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato (comma 4).

Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno **definite le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5 del presente articolo** (comma 6).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 201/2024, cliccare QUI.](#)

2. D.L. N. 201/2024 - DECRETO CULTURA - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche - Confermata la SCIA semplificata

Dopo la proroga (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. "*Milleproroghe 2024*"), relativa al regime semplificato in materia di realizzazione degli **spettacoli dal vivo**, con la pubblicazione del **Decreto-Legge del 27 dicembre 2024, n. 201** recante "*Misure urgenti in materia di cultura*" (c.d. "Decreto Cultura"), le misure diventano ora definitive.

Con l'articolo 7, comma 2, il provvedimento rende strutturali le semplificazioni per la **realizzazione di spettacoli dal vivo**, peraltro già introdotte con l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.

La norma dispone infatti che, a partire **dal 1° gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di **spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche**:

- a) che si svolgono in un **orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 01:00 del giorno successivo**,
- b) destinate a un **massimo di 2.000 spettatori**,

ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo - il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale - è **sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, presentata al SUAP o ufficio analogo, **con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo**.

Nella SCIA dovranno essere indicati:

- il numero massimo di spettatori;
- il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- l'orario della manifestazione.

La Segnalazione va, inoltre, accompagnata dalla relazione di un **professionista tecnico** attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di **prevenzione incendi**.

Vogliamo, infine, ricordare che il Ministero dell'Interno è intervenuto più volte, [con apposite circolari](#), fornendo chiarimenti in ordine a tipologia, dimensioni e durata dell'evento

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 201/2024, cliccare QUI.](#)

3. D.LGS. N. 211/2024 - Dal 17 gennaio nuove norme sul denaro contante e oro da investimento - Nuove regole sui controlli in dogana

Approvato dal Consiglio dei ministri del 9 dicembre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025, il **Decreto Legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024**, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 2018/1672**, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Unione Europea, che abroga il Regolamento (CE) n. 1889/2005.

Le disposizioni riguardano i **controlli** che la dogana effettua sul trasporto transfrontaliero di **oro e contanti**, siano essi in entrata o uscita dal territorio dell'Unione Europea.

Il decreto recepisce anche le disposizioni del **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776**, che stabilisce i modelli per determinati moduli e le norme tecniche per un efficace scambio di informazioni.

Questo provvedimento – che entra **in vigore il 17 gennaio 2025** - è stato adottato con l'obiettivo di combattere il **riciclaggio di denaro**, il **finanziamento del terrorismo** e altre **attività illecite legate ai trasferimenti transfrontalieri di denaro contante**.

Tra le principali novità vi sono:

- **una nuova definizione di denaro contante**,
- **l'introduzione di nuove definizioni legali per l'oro**,
- **obblighi dichiarativi estesi anche alle operazioni senza consegna fisica del metallo**,
- **e sanzioni più severe per la mancata dichiarazione o la dichiarazione falsa in Dogana**.

In particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 211/2024 stabilisce che rientrano nella definizione di "contante", oltre le **banconote e monete tradizionali**, strumenti negoziabili al portatore come **assegni, traveller's cheque, vaglia cambiari e ordini di pagamento senza beneficiario identificabile**.

Sono inclusi anche strumenti con beneficiari fittizi o trasferibili al solo atto della consegna.

Tra gli elementi equiparati al contante rientrano:

- **Monete in oro** con un tenore minimo del 90%.
- **Lingotti d'oro puri** al 99,5%.

- **Carte prepagate** non collegate a conti correnti ma utilizzabili per acquisti, pagamenti o conversione in valuta.

Con questa estensione, il legislatore si adatta all'evoluzione tecnologica e alle pratiche globali di movimentazione di valori.

Il trasferimento di denaro contante o strumenti equiparati, inclusi i titoli al portatore, deve essere dichiarato in dogana se il valore supera i **10.000,00 euro**, anche nel caso di spedizioni postali, bagagli non accompagnati o altre modalità. Le autorità doganali e la Guardia di Finanza possono trattenere le somme, anche sotto la soglia di 10.000 euro, per un massimo di **30 giorni** (estensibili in presenza di indagini) in caso di sospetti di attività illecite.

Un'altra delle novità presenti nel decreto legislativo in questione consiste nella possibilità, per la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di **trattenere il denaro** contante per un massimo di **30 giorni**.

Il trattenimento può essere effettuato dalle autorità competenti qualora emergano indizi che il denaro trasportato possa provenire da attività criminose, a **prescindere dall'importo**.

Si segnala, inoltre, che in casi particolari e previa motivazione, le autorità possono trattenere per un ulteriore lasso di tempo oro e contanti, fino ad un massimo di **90 giorni**.

Il decreto introduce una definizione aggiornata di **oro da investimento**, includendo l'oro destinato a successive lavorazioni.

Viene inoltre precisato il concetto di **materiale d'oro**, esteso ai semilavorati che, pur avendo struttura definita o semifinita, sono destinati a un uso composito.

Questa definizione deriva dal D.P.R. n. 150/2002 e mira a inquadrare meglio le transazioni relative all'oro non ancora utilizzato per finalità specifiche.

Tra le principali novità:

- La soglia per le dichiarazioni relative all'oro viene abbassata a **10.000,00 euro**, equiparandola a quella del denaro contante.
- Le operazioni dello stesso tipo eseguite con la stessa controparte, anche se frazionate, devono essere dichiarate se superano complessivamente i **10.000,00 euro** nel mese o i **2.500,00 euro** per singola transazione.

Un cambiamento significativo riguarda il trasferimento della gestione del **Registro degli Operatori Professionali in Oro** dalla Banca d'Italia all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), che rafforza il monitoraggio del settore.

Il registro costituisce una sezione del Registro degli operatori compro oro, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Ai fini dell'iscrizione nel registro si applica il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 211/2024, cliccare QUI.](#)

4. OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLO STATO - Dettate nuove regole per la ripartizione

L'8x1000 è la percentuale dell'imposta fissa sui redditi delle persone fisiche che i contribuenti possono destinare ad alcune attività di rilievo sociale e culturale dello Stato italiano o di una confessione religiosa che li utilizzerà per finalità, di culto, sociali, culturali.

Si tratta della quota di gettito IRPEF che **ogni cittadino devolve allo Stato o a una confessione religiosa**.

Grazie all'8 per mille lo Stato e alcune confessioni religiose mettono a disposizione dei fondi per supportare e finanziare le attività degli enti non profit.

Tuttavia, risulta dai dati che oltre il 41% dei contribuenti che sceglie di destinare l'8xmille allo Stato **non esprime preferenze in merito al destino dei fondi**.

Chi lo fa, predilige l'edilizia scolastica (28,74%) e, in seconda battuta, la lotta alle calamità naturali (12,81%).

Un aspetto che diventerà sempre più importante in futuro è quello che le **quote dell'8xmille a gestione statale saranno ripartite in misura proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti e non più in quote uguali come in passato.**

Questo grazie al **D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio, che va a modificare il D.P.R. n. 76 del 10 marzo 1998, ovvero il regolamento su criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'8xmille Irpef devoluta alla diretta gestione statale.

Il nuovo regolamento **incide esclusivamente sull'8xmille a diretta gestione statale**, ovvero «*la quota del gettito Irpef che ogni cittadino contribuente può scegliere di destinare allo Stato*».

La vecchia impostazione, all'articolo 2-bis del D.P.R. n. 76/1998, prevedeva che la quota dell'8xmille di diretta gestione statale venisse **ripartita in cinque quote uguali tra le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo**, che erano esclusivamente gli interventi straordinari:

- per il contrasto alla fame nel mondo,
- per gli interventi in caso di calamità naturali,
- per l'assistenza ai rifugiati,
- per la conservazione dei beni culturali e
- per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto.

Il nuovo regolamento, invece, sostituisce tale disciplina.

La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale verrà **ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi** tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo.

Per la quota di **risorse relativa alle scelte non espresse**, il Consiglio dei ministri potrà deliberare **entro il 30 novembre di ogni anno**, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

In assenza di deliberazione, **la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.**

Lo stabilisce il nuovo comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 213/2024.

Dunque, a partire dalla ripartizione dell'annualità del 2025 - come si legge nella relazione illustrativa del decreto - «**le somme disponibili sono ripartite in misura proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti**».

Ma i criteri di ripartizione dei fondi non sono l'unica novità introdotta dal nuovo regolamento.

L'articolo 1, infatti, modificando l'articolo 2 del D.P.R. n. 76/1998, amplia le tipologie di interventi ammessi, «andando ad adeguare il contenuto del decreto ai più recenti interventi normativi degli ultimi anni».

Oltre **all'assistenza ai rifugiati**, si aggiungono le misure dedicate ai **minori stranieri non accompagnati** e quelle per il **recupero dalle tossicodipendenze e da altre dipendenze patologiche.**

Gli **interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati** sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli **interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche** sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui

sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.

I due ambiti, in realtà, erano già stati aggiunti rispettivamente dalla legge n. 47/2017 e dal D.L. n. 105/2023, ma dovevano ancora essere integrati nel regolamento definito dal D.P.R. n. 76/1998.

Le modifiche entreranno in vigore il prossimo 22 gennaio e porteranno, quindi, a un nuovo sistema di ripartizione dei fondi per quanto riguarda l'8xmille a diretta gestione statale.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.R. n. 213/2024, cliccare QUI.](#)

5. L. N. 207/2024 - BONUS TRANSIZIONE 4.0 - Dal 2025 applicabile ai soli beni materiali

L'articolo 1, commi 445-448 della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) **abroga del tutto il credito d'imposta 4.0 relativo ai beni immateriali** e apporta significative modifiche agli **investimenti in beni materiali**, tra i quali l'introduzione di un limite di spesa complessivo di 2.200 milioni di euro non previsto dalla disciplina previgente.

Ricordiamo che il Bonus Transizione 4.0 è stato istituito con l'articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), con l'obiettivo di **incentivare le imprese italiane a effettuare investimenti in beni strumentali nuovi**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0».

Questi beni, dettagliati nell'Allegato A della L. n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), includono **macchinari avanzati** e **attrezzature innovative** progettate per migliorare l'efficienza produttiva e promuovere l'adozione di tecnologie all'avanguardia.

La misura prevedeva un credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati **a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025**, con una proroga consentita fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 fosse stato accettato l'ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

L'ammontare del credito variava in base agli importi degli investimenti:

- **20% del costo** per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10% del costo** per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- **5% del costo** per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro legati agli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, il credito era riconosciuto al 5%, con un limite massimo ammissibile di 50 milioni di euro.

Oltre agli investimenti in beni materiali, il comma 1058 estendeva il beneficio anche ai **beni immateriali connessi** (software, piattaforme, applicazioni), inclusi nell'Allegato B della legge di bilancio 2017. Per questi, il credito era riconosciuto inizialmente al **20% del costo** (fino al 31 dicembre 2023), poi ridotto al **15% per il 2024** e al **10% per il 2025**, con un limite massimo di 1 milione di euro annui.

La L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), all'articolo 1, commi 445 – 448, introduce una serie di importanti novità fiscali, tra cui quelle relative al Bonus Transizione 4.0.

Questo strumento, centrale per sostenere la trasformazione digitale delle imprese italiane, subisce modifiche significative, soprattutto in relazione al credito d'imposta per beni immateriali e materiali.

Dal 1° gennaio 2025, la normativa abroga il bonus per i beni immateriali 4.0 e **modifica profondamente le condizioni per l'accesso al credito d'imposta per i beni materiali**.

Tra i principali cambiamenti, spicca l'introduzione di un tetto complessivo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro e l'obbligo di comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il **comma 445** modifica l'articolo 1 della Legge di bilancio 2021, **limitando la validità del credito d'imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché al 31 dicembre 2025 o al 30 giugno 2026**.

Questa riduzione dei termini implica che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti a una nuova disciplina, purché rispettino le condizioni già previste, ovvero ordine accettato dal venditore e acconto pari ad almeno il 20% entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, il comma abroga il 1058-ter e adegua i riferimenti normativi nei commi correlati, uniformando la normativa alle nuove disposizioni.

Il **comma 446** introduce, per la prima volta, un **limite di spesa complessivo pari a 2,2 miliardi di euro** per il riconoscimento del credito d'imposta **sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025**, o entro il 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Tuttavia, il limite di spesa non si applica agli investimenti per i quali, entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2025 (31 dicembre 2024), l'ordine sia già stato accettato e sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo.

Questa **clausola di salvaguardia tutela le imprese** che hanno avviato investimenti in tempi utili, garantendo loro la possibilità di accedere al credito d'imposta senza essere influenzate dal nuovo tetto complessivo.

Per garantire il rispetto del limite di spesa previsto, il **comma 447** introduce l'**obbligo per le imprese di trasmettere una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy**.

Questa comunicazione, da effettuare telematicamente, deve indicare l'ammontare delle spese sostenute e il credito d'imposta maturato, utilizzando il modello definito dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024.

Il modello da utilizzare, conforme alle disposizioni del comma 447, sarà aggiornato per rispondere alle nuove esigenze normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e trasmesso attraverso i canali telematici ufficiali messi a disposizione dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il **comma 448** introduce un sistema strutturato per il **monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta** previsti dall'articolo 1, comma 1057-ter, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made in Italy è incaricato di raccogliere e **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate un elenco delle imprese beneficiarie del credito d'imposta**.

Questo elenco include l'importo del credito utilizzabile in compensazione da ciascuna impresa, ed è redatto seguendo un preciso **ordine cronologico** basato sulla data di ricezione delle comunicazioni inviate dalle imprese al Ministero. La procedura si svolge nel rispetto delle modalità operative definite congiuntamente tra le due istituzioni.

Una volta raggiunto il limite di spesa complessivo previsto dalla normativa, il Ministero pubblica un **avviso** sul proprio sito istituzionale per informare le imprese e sospendere l'accettazione di ulteriori richieste.

Attraverso questo sistema di monitoraggio, il legislatore intende bilanciare il sostegno alle imprese con una gestione oculata delle risorse pubbliche, promuovendo al contempo trasparenza e responsabilità nell'erogazione dei crediti d'imposta.

6. SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Disponibili nuove risorse per l'adeguamento dei software di gestione delle pratiche

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con un comunicato dell'8 gennaio scorso, rende noto che dopo il finanziamento dell'**adeguamento delle piattaforme tecnologiche SUAP comunali e regionali** alle nuove "**Specifiche tecniche di interoperabilità**", ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2023, il Dipartimento della funzione pubblica si appresta a **pubblicare nuovi bandi di finanziamento**, stavolta destinati a tutte le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP, a partire dagli Uffici tecnici Comunali e tenute, pertanto, anch'esse ad adeguarsi alle nuove modalità di interazione con i SUAP.

Si apre dunque la possibilità anche per questi Enti di ottenere un finanziamento per adeguare i rispettivi sistemi informativi già utilizzati per lo scambio di documenti con i SUAP o per aderire ad una delle soluzioni messe a disposizione per completare l'interoperabilità dell'ecosistema SUAP.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, quindi, avviato un'**indagine esplorativa** volta a mappare la potenziale platea dei soggetti ammissibili al finanziamento e raccogliere dati sulle modalità di adeguamento che intendono intraprendere.

Le amministrazioni interessate sono, pertanto, invitate a compilare l'apposito [questionario](#), tramite il quale manifestare l'interesse alla partecipazione ai suddetti bandi di finanziamento.

La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al **15 gennaio 2025**.

LINK:

[Per maggiori dettagli per le amministrazioni interessate da una specifica infografica, cliccare QUI.](#)

7. MINI CONTRATTI DI SVILUPPO - Disponibili 300 milioni di euro - Contributi a fondo perduto - Domande dal 5 febbraio 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy [comunica](#) l'avvio dello sportello per la **presentazione delle domande di accesso ai Mini Contratti di Sviluppo**, il nuovo strumento introdotto [nell'ambito](#) del D.L. n. 60/2024 (c.d. "Decreto Coesione"), convertito dalla L. n. 95/2024.

Ricordiamo che con [decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 12 agosto 2024](#), sono state fornite le **modalità e le condizioni di operatività dei nuovi mini contratti di sviluppo** per le **imprese delle Regioni del Mezzogiorno** (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Con tale decreto è stato introdotto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, uno strumento agevolativo volto a **sostenere la realizzazione di piani di investimento di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal PN RIC 2021–2027, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui alla **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (*Strategic Technologies for Europe Platform* - «STEP») (Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024).

Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento sono pari **300 milioni di euro**.

Con il [decreto direttoriale 20 dicembre 2024](#) vengono ora **fissate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni** per la realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

Come delineato dall'articolo 5 del decreto del 12 agosto 2024, i **piani di investimento** devono riguardare i seguenti settori:

- a) **tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie *deeptech***;
- b) **tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette**;
- c) **biotecnologie**, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici.

Le **sovvenzioni stabilite** dal decreto 12 agosto 2024 sono erogate secondo l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. "Regolamento GBER"), esclusivamente come **contributi a fondo perduto**, entro i limiti delle percentuali stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a scopo regionale per coprire le spese qualificate, nelle seguenti proporzioni:

- per le piccole imprese, 55% (cinquantacinque per cento);
- per le medie imprese, 45% (quarantacinque per cento);
- per le grandi imprese, 35% (trentacinque per cento).

Per le spese legate esclusivamente alle **consulenze necessarie per l'attuazione del piano** di investimenti, gli aiuti ammontano al **50% delle spese** ammesse.

Le richieste per avere gli incentivi devono essere inviate **esclusivamente online** attraverso la piattaforma digitale resa disponibile da INVITALIA, **a partire dalle 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle 12:00 dell'8 aprile 2025**.

Prima dell'apertura del portale, Invitalia pubblicherà sul proprio sito il modello per la compilazione della domanda e l'elenco dei documenti da allegare.

L'accesso alla piattaforma digitale è limitato al **rappresentante legale** dell'impresa che effettua la richiesta, il quale deve identificarsi e autenticarsi utilizzando SPID, la Carta nazionale dei servizi, o la Carta di Identità Elettronica.

La domanda di incentivo deve essere **firmata elettronicamente**; in assenza di firma digitale, la domanda non sarà considerata valida.

E' necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy e consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

8. CONTRATTI DI SVILUPPO NELLE ZES - Risorse per 250 milioni di euro - Individuate aree tematiche e indirizzi operativi

Al fine di fornire un adeguato stimolo allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto di aver emanato una **direttiva che definisce le aree tematiche e gli indirizzi operativi per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2021-2027**, destinate alla sottoscrizione di Contratti di sviluppo nella Zona Economica Speciale (**ZES Unica**), comprendente i territori delle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**.

La direttiva definisce la modalità di utilizzo della dotazione finanziaria aggiuntiva, risorse che ammontano a **250 milioni di euro**; di questi:

- **200 milioni di euro** sono destinati a programmi di sviluppo industriale e alla tutela ambientale.
- **50 milioni di euro** sono riservati a progetti per lo sviluppo di attività turistiche.

Le risorse mirano a finanziare iniziative presentate da una o più imprese nelle aree della **Zona Economica Speciale (ZES Unica)**, sostenendo investimenti strategici e innovativi.

Le domande dovranno riguardare la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di **programmi di sviluppo** che richiedano uno o più **progetti di investimento** e, eventualmente, progetti **di ricerca**, sviluppo e **innovazione** strettamente connessi e funzionali tra loro.

Potranno essere finanziate con le predette risorse le domande di Contratto di sviluppo presentate successivamente al 26 ottobre 2022, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della deliberazione CIPESS n. 34/2022.

I programmi di sviluppo devono essere interamente realizzati nell'ambito dei territori facenti parte della ZES unica.

Soggetto gestore, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è INVITALIA.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero e per consultare il testo della direttiva direttoriale 25 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

9. BONUS MUSICA SPESE 2024 - Domande dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura, con un avviso del 30 dicembre 2024 informa che, in attuazione di quanto previsto dal [decreto interministeriale n. 312 del 13 agosto 2021](#), così come modificato dal [decreto interministeriale n. 147 del 30 marzo 2023](#), le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del citato D.I. dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025 possono presentare la domanda on line utilizzando, all'interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica, per le opere commercializzate nell'anno 2024.

Le modalità telematiche di trasmissione dell'istanza sono definite dal [decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023](#), il quale prevede che per accedere all'agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un dispositivo per l'apposizione della firma digitale, rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.

La domanda deve essere:

- presentata utilizzando la piattaforma informatica online ("[piattaforma DGCOL](#)");
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all'interno della piattaforma;
- presentata nei termini previsti.

Le **modalità telematiche di trasmissione dell'istanza** sono state definite dal [decreto direttoriale n. 1781 del 10 maggio 2023](#).

Parallelamente all'invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il **supporto fisico dell'opera**, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione "Allegato istanza credito d'imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021".

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici ATECO il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

L'importo massimo delle spese agevolabili ai fini del calcolo del bonus è di 250mila euro per ciascuna opera e, comunque, il contributo massimo riconoscibile, per ciascuna impresa, è pari a 1.200.000,00 euro nei tre anni d'imposta.

Il bonus è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per accedere all'Avviso del 30 dicembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la guida alla compilazione della domanda, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma e inviare la domanda, cliccare QUI.](#)

10. BONUS PUBBLICITA' 2024 - INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI – Invio della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta dal 9 gennaio al 10 febbraio 2025

Dal 9 gennaio è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, previsto dall'[articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017](#).

L'invio va effettuato attraverso l'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate **entro il 10 febbraio 2025**, come previsto dal [provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 dicembre 2024](#).

L'agevolazione è destinata alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali e consiste in un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta spetta solamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e spetta anche per le spese relative a fatture di società concessionarie.

L'agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziare per l'anno e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale, i soggetti interessati devono preliminarmente presentare, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.

Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, devono presentare la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con cui attestano che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Quest'anno, quindi per gli investimenti sostenuti nel 2024, il termine per la dichiarazione sostitutiva è stato spostato al 10 febbraio 2025, dal momento che il 9 febbraio cade di domenica.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo "6900".

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo per effettuare la comunicazione, cliccare QUI.](#)

11. AGRICOLTURA - Tornano gli elenchi nominativi trimestrali - I chiarimenti dell'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 115 del 31 dicembre 2024**, fornisce chiarimenti in ordine alla **reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato**.

Il comma 7-bis dell'articolo 38 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, prevede:

- a) la **reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato**, che erano stati soppressi dall'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
- b) la **reintroduzione della pubblicazione, da parte dell'INPS, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato**, nonché
- c) la **pubblicazione, da parte dell'INPS, entro il 31 dicembre 2024**, di un **elenco straordinario** dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati.

La pubblicazione di tale elenco ha la funzione di portare a **legale conoscenza degli interessati**, mediante pubblicazione una tantum con le modalità telematiche tutte le variazioni di giornate lavorative contenute negli elenchi nominativi annuali già pubblicati e infruttuosamente comunicate agli interessati con le modalità previste dal citato articolo 38, comma 7, **dal mese di luglio 2020** al giorno della pubblicazione del medesimo elenco straordinario. Pertanto, all'atto della pubblicazione sul sito dell'Istituto dell'elenco in commento, tutte le variazioni ivi contenute devono considerarsi notificate a tutti gli effetti di legge.

L'INPS chiarisce, inoltre, che il legislatore, nel reintrodurre lo strumento dell'elenco di variazione trimestrale ne ha contestualmente ridotto la portata applicativa **limitandola a una funzione meramente informativa**, privandola, quindi, dell'effetto notificatorio di cui era dotato nella precedente versione della norma.

Ne consegue che, a seguito della novella normativa, convivono attualmente **due sistemi di comunicazione** ai lavoratori interessati della variazione delle giornate pubblicate negli elenchi annuali:

- il **sistema di notifica delle variazioni individuali** di cui al comma 7 dell'articolo 38 del decreto legge n. 98/2011, **con valore di notifica** a ogni effetto di legge;
- il **sistema di comunicazione delle variazioni individuali** tramite la pubblicazione degli elenchi trimestrali ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 38, **senza valore di notifica**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 115/2024, cliccare QUI.](#)

12. ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - Al via la prestazione universale erogata dall'INPS per il biennio 2025 - 2026

La **legge 23 marzo 2023, n. 33**, recante "*Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*", contiene 3 principali deleghe al Governo, per l'adozione di uno o più decreti legislativi, riguardanti:

- la materia dell'**invecchiamento attivo**, della promozione dell'**inclusione sociale** e della **prevenzione della fragilità**;
- la materia dell'**assistenza sociale**, sanitaria e sociosanitaria per le **persone anziane non autosufficienti**;
- le politiche per la **sostenibilità economica** e la flessibilità dei **servizi di cura e assistenza a lungo termine** per le persone anziane, anche non autosufficienti.

Una delle principali novità dell'intervento normativo, oggetto di una specifica delega, riguarda poi **l'introduzione, in via sperimentale e progressiva**, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, **di una prestazione universale** graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale del beneficiario (art. 5).

Questa misura mira a migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale degli anziani, introducendo un **contributo sperimentale destinato agli ultraottantenni con gravi necessità assistenziali**.

La **Prestazione Universale**, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026**, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, **assorbe l'indennità di accompagnamento** di cui alla [legge n. 18 del 1980](#) (recante: *Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili*) e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021.

La Prestazione Universale è erogata dall'INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato.

Il contributo è strutturato su due componenti principali:

- una **quota fissa** equivalente all'indennità di accompagnamento;
- una **quota integrativa**, denominata "assegno di assistenza", **attualmente fissata a 850 euro mensili**.

La Prestazione Universale è riservata a una specifica categoria di anziani che si trovano in condizioni di particolare fragilità.

Hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che:

- abbiano un'età anagrafica **pari o superiore a 80 anni**;
- con il riconoscimento di un **livello di bisogno assistenziale gravissimo**, che implica un bisogno costante di assistenza per le attività quotidiane;
- abbiano un ISEE socio sanitario ordinario **non superiore a 6.000,00 euro**;
- siano **beneficiari dell'indennità di accompagnamento**.

La prestazione economica, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è erogata per il periodo di sperimentazione indicato dalla legge (art. 34 D.lgs 29/2024): **1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.**

La quota integrativa è finalizzata a:

- **remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici**, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; oppure:
- **ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza** e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

Le due modalità di spesa sono alternative.

Per ottenere la prestazione l'interessato deve **inoltrare richiesta attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell'INPS**, tramite la propria identità digitale, o tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda può essere presentata per tutto il periodo della sperimentazione (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026) e, se presenti i requisiti previsti dalla legge, sarà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026.

La lavorazione verrà avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se successivo.

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate **mediante due pagamenti separati**:

- la **quota fissa** viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell'indennità di accompagnamento;
- la **quota integrativa** - assegno di assistenza - viene erogata con uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio "Prestazione Universale".

Il beneficiario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla prestazione, comunicandolo formalmente all'INPS.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del portale dell'INPS e procedere all'utilizzo del servizio, cliccare QUI.](#)

13. NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 - Gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti - All'opera ISTAT, Entrate e Sistema camerale

Dal **1° gennaio 2025 è entrata in vigore** la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consentirà di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l'evoluzione del sistema produttivo italiano.

Tuttavia, la nuova classificazione **verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025** al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

Da quel momento Imprese e liberi professionisti potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e **dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.**

Al fine di supportare gli utilizzatori dell'ATECO, l'Istat rende disponibili **gli strumenti per navigare all'interno della classificazione**, ricercare o individuare il codice ATECO di un'attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione.

Il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate).

Tali strumenti fanno riferimento alla classificazione **ATECO 2007 aggiornamento 2022** e saranno aggiornati contestualmente all'adozione operativa della nuova classificazione ATECO 2025.

Gli enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici che amministrativi: ISTAT, Sistema camerale (Camere di Commercio, Unioncamere e InfoCamere) e Sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei) hanno concordato una strategia comune per ottimizzare il lavoro di implementazione di Ateco 2025 nei registri statistici e amministrativi, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa e di riduzione del carico informativo sugli utenti.

LINK:

[Per accedere alla nota informativa congiunta, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del siti dell'ISTAT, cliccare QUI.](#)

14. L. N. 207/2024 - Contributi ridotti del 50% per la prima iscrizione alla Gestione INPS artigiani e commercianti

Per i lavoratori che nell'anno 2025 si **iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, è prevista una **riduzione contributiva del 50%**.

L'agevolazione è rivolta a:

- **imprenditori individuali o soci di società;**
- **collaboratori familiari** dei soggetti sopra indicati.

La riduzione contributiva:

- a) è **attribuita per 36 mesi**, senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni, dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società, avvenuti nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025**; ed
- b) è **alternativa rispetto ad altre misure agevolative di natura contributiva.**

La scelta della riduzione in esame andrà effettuata dall'assicurato mediante una **comunicazione telematica all'INPS.**

L'agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto *de minimis*, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.

Lo dispone la L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), all'articolo 1, comma 186.

Obiettivi della misura sono quelli di:

- Promuovere nuove attività economiche. La riduzione dei contributi punta a facilitare l'avvio di nuove imprese, specialmente in un contesto economico complesso, riducendo i costi fissi nei primi anni, spesso i più critici per la sostenibilità finanziaria.
- Sostenere giovani e nuovi imprenditori che decidono, per la prima volta, di intraprendere un'attività.

E' necessario tener presente che la disciplina delle gestioni in esame prevede che la base di calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) **non possa essere inferiore a un determinato valore minimo annuo**, pari, nell'anno 2024, **a 18.415 euro** (per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare, il valore minimo in oggetto è rapportato "a mese") (art. 1, comma 3, L. n. 233/1990); tuttavia, per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfetario, la base di calcolo suddetta è **ridotta nella misura del 35 per cento**, ai sensi della [legge 23 dicembre 2014, n. 190 \(circolare INPS n. 33 del 7 febbraio 2024, Paragrafo 8\)](#).

Ora, considerato che il godimento di tale sconto, come si è detto, **non è cumulabile** con le altre misure agevolative in vigore che prevedano **riduzioni di aliquota**, ne dovrebbe derivare che, ad esempio, i commercianti e artigiani forfetari che hanno aderito alla riduzione del 35%, non potrebbero beneficiare anche dello **sconto** del 50 per cento.

In ogni caso, si attendono le indicazioni operative che sicuramente verranno emanate dall'INPS.

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'INPS, cliccare QUI.](#)

15. BONUS EDILIZI 2025 - Le novità e i cambiamenti introdotti dalla L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025)

La **legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025)** – in vigore dal 1° gennaio 2025 - ha introdotto importanti modifiche al quadro normativo relativo ai bonus edilizi, con tagli progressivi alle detrazioni e nuove regole per l'accesso agli incentivi a partire dal 2025.

Sono poche e mirate le modifiche scelte dal legislatore per intervenire sulle detrazioni fiscali per il comparto delle ristrutturazioni e sono contenute tutte all'articolo 1, commi:

- **54**, che modifica l'art. 16-bis, comma 3-ter del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) anticipando al 2025 (anziché 2028) la diminuzione al 30% dell'aliquota per il **bonus ristrutturazioni edilizie**;
- **55**, mediante il quale vengono modificati gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, relativi all'utilizzo maggiorato del **bonus ristrutturazioni edilizie, sismabonus, ecobonus** (con aliquote differenziate al 30, 36 e 50%) e **bonus mobili** (che resta invariato per il 2025);
- **56**, che inserisce due nuovi commi all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ponendo delle importanti condizioni per accedere al superbonus nel 2025 e consentendo una ripartizione delle spese in 10 anni;
- **107-111** con un nuovo **bonus per l'acquisto di elettrodomestici**.

Vediamo nel dettaglio le novità e le condizioni di accesso per i principali bonus in edilizia ovvero:

- **bonus ristrutturazioni edilizie**;
- **sismabonus**;
- **bonus mobili**;
- **ecobonus**;
- **superbonus**;
- **bonus elettrodomestici**.

Bonus ristrutturazioni edilizie (bonus casa)

Relativamente alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, è necessario far riferimento alle seguenti norme:

- **l'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)**;
- **l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013**.

L'articolo 1, comma 54, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) modifica il comma 3-ter dell'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che era stato introdotto con l'articolo 9-bis, comma 8 del D.L. n. 39/2024, convertito dalla L. n. 67/2024, che prevedeva una riduzione della detrazione al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

La Legge di Bilancio 2025 ha **anticipato la riduzione dell'aliquota al 30% a partire dal 1° gennaio 2025**.

Tale modifica, tuttavia, va letta unitamente ai contenuti dell'art. 1, comma 55, lettera b), della L. n. 207/2024, che modifica l'art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 contiene la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, che **fino al 31 dicembre 2024 sono state utilizzate con aliquota al 50%**.

Con l'art. 1, comma 55, lettera b), 1), della L. n. 207/2024, viene sostituito il comma 1, art. 16, del D.L. n. 63/2013. Queste, in sintesi, le novità introdotte:

1. dal bonus casa vengono **eliminate le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**;
2. l'aliquota del bonus casa sarà:

- **del 36% nel 2025;**
 - **del 30% nel biennio 2026-2027;**
3. il **limite di spesa resta di 96.000,00 euro** per unità immobiliare;
4. nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare **adibita ad abitazione principale**, l'aliquota aumenta:
- **al 50% nel 2025;**
 - **al 36% nel biennio 2026-2027.**

Le detrazioni saranno ripartite in **10 rate annuali** di pari importo, facilitando così la pianificazione finanziaria per i contribuenti.

Sismabonus

Con l'art. 1, comma 55, lettera b), 2), della L. n. 207/2024, viene inserito il comma 1-septies.1, all'art. 16, del D.L. n. 63/2013.

Anche per il sismabonus vengono **rimodulate le aliquote** utilizzabili per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Il sismabonus sarà **esteso al triennio 2025-2027** con le seguenti aliquote:

- **36% e spesa massima di 96.000,00 euro nel 2025 e**
- **30% % e spesa massima di 96.000,00 euro nel biennio 2026-2027.**

Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota aumenta:

- **al 50% % e spesa massima di 96.000,00 euro nel 2025 e**
- **al 36% % e spesa massima di 96.000,00 euro nel biennio 2026-2027.**

Bonus mobili

L'art. 1, comma 55, lettera b), 3), della L. n. 207 del 2024, modificando il comma 2, art. 16, del D.L. n. 63/2016, dispone una **proroga per la detrazione** finalizzata **all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe:**

- non inferiore alla classe A per i **forni**,
- alla classe E per le **lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie**,
- alla classe F per i **frigoriferi e i congelatori**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili).

Con questa modifica viene prevista una **proroga del bonus mobili per tutto il 2025** alle stesse condizioni del 2024, quindi:

- **aliquota del 50% e**
- **limite di spesa 5.000,00 euro.**

Si rammenta che il bonus mobili va ripartito tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali di pari importo**, a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano **effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto**, ovvero siano **iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno**, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui sopra sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono del bonus ristrutturazioni edilizie.

Ecobonus

Importanti novità anche per le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che com'è noto sono state prorogate dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e poi modificate dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013.

Con la L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) viene aggiunto all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 il comma 3-quinquies, secondo il quale, come per il bonus ristrutturazioni edilizie, **anche il bonus per il risparmio energetico viene prorogato per il triennio 2025-2027** con le seguenti aliquote:

1. **36% nel 2025;**
2. **30% nel biennio 2026-2027;**
3. nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota aumenta:
 - al 50% nel 2025;
 - al 36% nel biennio 2026-2027.

Anche in questo caso, dall'ecobonus vengono **escluse le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.**

Superbonus

Rilevanti sono le modifiche che riguardano il superbonus.

L'art. 1, comma 56, della L. n. 207/2024 dispone l'inserimento all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020, **i commi 8-bis.2 e 8-sexies.**

Il **comma 8-bis.2** dispone un paletto retroattivo per accedere al superbonus nel 2025. I soggetti che vogliono utilizzare il superbonus nel suo ultimo anno (tra i quali i condomini), alla data del 15 ottobre 2024, devono aver:

- presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottato la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentato la CILA, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentato l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Pertanto, coloro i quali non hanno ancora posto in essere alcuna attività preliminare - entro la data del 15 ottobre 2024 - non potranno accedere al Superbonus, che si configura così come una **misura destinata a esaurirsi.**

Con il **comma 8-sexies**, infine, viene previsto un nuovo "spalmacrediti" che consentirà di ripartire il **10 (anziché 4) quote annuali di pari importo** il superbonus maturato per gli interventi e le spese sostenute nel 2023.

Bonus elettrodomestici

Il nuovo "bonus elettrodomestici" è stato formalmente previsto, all'art. 1, commi da 107 a 111, della L. n. 207/2024, per sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico.

Nel dettaglio, per l'anno 2025, è concesso ai consumatori finali un **contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica** non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

L'incentivo **coprirà un massimo del 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un importo massimo di 100 euro** (200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000,00 euro).

Il contributo è fruibile per l'acquisto di **un solo elettrodomestico** e per l'erogazione dello stesso è stato previsto un fondo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una dotazione di **50 milioni di euro per il 2025.**

Per l'utilizzo del contributo sarà necessario attendere la definizione delle **modalità operative** con un decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, a cura del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il provvedimento attuativo dovrà prevedere:

- i criteri per l'accesso ai contributi;

- le modalità di erogazione;
- i tempi di attuazione.

Nuovi limiti di reddito per detrazioni fiscali

La nuova norma individua due soglie di reddito complessivo da prendere a riferimento ai fini dell'accesso pieno o parziale alle detrazioni fiscali.

Dal 2025, i bonus edilizi saranno condizionati da tetti di spesa detraibili basati sul reddito:

- **fino a 14.000,00 euro per redditi tra 75.000,00 e 100.000,00 euro;**
- **fino a 8.000,00 euro per redditi superiori a 100.000,00 euro.**

I limiti si applicano solo alle nuove spese e non hanno effetto retroattivo.

Cancellazioni

Nonostante le conferme di molte agevolazioni, alcune importanti misure sono state cancellate.

Il **Bonus Facciate**, che prevedeva una detrazione fino al **90%** per il recupero delle facciate esterne degli edifici, **non è stato prorogato per il 2025**, cessando di fatto il **31 dicembre 2022**.

L'agevolazione consisteva in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 per cento.

Inoltre, il **Bonus Verde**, che consentiva una detrazione del **36%** per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato questa agevolazione fino al 2024. Poi non è stata più rinnovata

TABELLA DI SINTESI

Di seguito, riportiamo una tabella che riassume tutte le principali misure adottate dalla nuova manovra finanziaria.

Agevolazione fiscale	Descrizione
Bonus ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> – Abitazioni principali (2025): aliquota 50%, tetto 96.000,00 euro. – Abitazioni principali (2026-2027): aliquota 36%, tetto 96.000,00 euro. – Abitazioni non principali (2025): aliquota 36%, tetto 96.000,00 euro. – Abitazioni non principali (2026-2027): aliquota 30%, tetto 96.000,00 euro – Dal 2028 (tutti gli immobili): aliquota 30%, tetto 48.000,00 euro.
Superbonus	<ul style="list-style-type: none"> – Aliquota al 65% per il 2025. – Accessibile solo per condomini, edifici 2-4 unità con unico proprietario, Onlus. – Necessario presentare CILA entro il 15 ottobre 2024. – Confermato lo "Spalmacrediti" in 10 anni.
Ecobonus	<ul style="list-style-type: none"> – Abitazioni principali (2025): aliquota 50%. – Abitazioni principali (2026-2027): aliquota 36%. – Abitazioni non principali (2025): aliquota 36%. – Abitazioni non principali (2026-2027): aliquota 30%.
Bonus mobili	<ul style="list-style-type: none"> – Prorogato fino al 31 dicembre 2025. – Detrazione al 50% su una spesa massima di 5.000,00 euro. – Riservato a chi ha effettuato interventi di recupero edilizio nell'anno precedente.
Nuovo bonus	<ul style="list-style-type: none"> – Agevolazione per grandi elettrodomestici classe B o superiore.

Agevolazione fiscale	Descrizione
elettrodomestici	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo pari al 30% del costo fino a 100€ per apparecchio. - Contributo fino a 200,00 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000,00 euro. - Valido per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
Sismabonus	<ul style="list-style-type: none"> - Proroga fino al 31 dicembre 2027. - Abitazioni principali (2025): aliquota 50%. - Abitazioni non principali (2025): aliquota 36%. - Abitazioni principali (2026-2027): aliquota 36%. - Abitazioni non principali (2026-2027): aliquota 30%.
Stop bonus caldaie a gas	<ul style="list-style-type: none"> - Dal 1° gennaio 2025, stop alle agevolazioni per caldaie a gas o combustibili fossili. - Restano agevolabili solo impianti ibridi e pompe di calore.
Limiti di reddito per detrazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Reddito tra 75.000,00 euro e 100.000,00 euro: tetto massimo detrazione 14.000,00 euro. - Reddito oltre 100.000,00euro: tetto massimo detrazione 8.000,00 euro.

16. PROGRAMMA Re.Tes. DELLA BANCA D'ITALIA - Le innovazioni apportate al Servizio di Tesoreria dello Stato - Adesione anche da parte dell'INPS per le prestazioni non pensionistiche

Dal 1° gennaio 2025 è operativo il **Programma Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria)**, una moderna architettura informatica progettata per **semplificare e innovare** le procedure della Tesoreria dello Stato.

Questo progetto segna un cambiamento significativo verso **l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione degli incassi e dei pagamenti pubblici**.

Il **Programma Re.Tes.** è stato realizzato grazie alla collaborazione strategica tra la **Banca d'Italia**, il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)** e la **Corte dei conti**, con l'obiettivo di snellire le procedure amministrative e **innovare le modalità operative della Tesoreria**, allineandole con l'evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento.

Con il Decreto Legge n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022, sono state introdotte importanti riforme che hanno trasformato l'organizzazione del Servizio Tesoreria dello Stato.

Tra le principali novità:

- **l'accorpamento delle sezioni di tesoreria provinciale e centrale in un unico soggetto: la Tesoreria dello Stato;**
- **una revisione normativa che privilegia l'utilizzo di strumenti di pagamento digitali e rinnova profondamente le modalità operative.**

L'INPS, con un comunicato dello scorso 2 gennaio, ha reso noto di aver aderito al **nuovo sistema Re.Tes. della Banca d'Italia**, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato.

Questa importante innovazione introduce modalità di dialogo completamente telematiche per le **operazioni di pagamento delle prestazioni non pensionistiche e per l'incasso dei contributi**.

L'attivazione di Re.Tes. è il risultato di un processo complesso e scrupoloso di programmazione, che ha coinvolto non solo l'INPS e la Banca d'Italia, ma anche le altre principali amministrazioni dello Stato, tra cui la **Ragioneria Generale**, la **Corte dei Conti** e l'**Agenzia delle Entrate**.

La novità riguarda le **operazioni di pagamento delle prestazioni non pensionistiche e l'incasso dei contributi** e l'obiettivo è quello di modernizzare il sistema, semplificare i processi e migliorare l'uso dei dati per rispondere adeguatamente alle esigenze dell'attuale contesto.

Il **pagamento delle pensioni** continuerà invece ad avvenire nei tempi stabiliti e con le modalità ordinarie.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul programma Re.Tes., dal sito della Banca d'Italia, cliccare QUI.](#)

17. IO NON RISCHIO - In corso le candidature per partecipare al nuovo programma di servizio civile - Domande entro il prossimo 18 febbraio

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, il **nuovo bando per la selezione di 62.549 operatori volontari** da impiegare in oltre 2mila progetti di servizio civile tra il 2025 e il 2026 in Italia e all'estero.

Per il terzo anno consecutivo rientra tra i programmi ammessi "**Io non rischio 365: buone pratiche di protezione civile**", l'iniziativa promossa da ANPAS insieme al Dipartimento della Protezione Civile e Fondazione Cima, che in questa edizione si arricchisce della collaborazione del CSV-Centro di Servizio per il Volontariato Lazio.

I **ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni**, in possesso della cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, potranno quindi **scegliere tra uno dei quattro progetti afferenti al programma sulla base delle sedi di svolgimento e dei temi trattati.**

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati. Per accedere all'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'estero occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'estero", disponibile nella sezione "Progetti" della [pagina dedicata al bando](#).

Per partecipare alle selezioni è necessario presentare la domanda per uno solo dei progetti entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma e inoltrare la domanda di partecipazione a uno dei quattro progetti, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

18. RATEIZZAZIONE ONLINE - Disponibile il nuovo servizio "Rateizza adesso" con documentazione e simulatore numero rate

Con l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal D.Lgs. 110/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il [comunicato stampa dell'8 gennaio 2025](#), ha reso disponibile sul proprio sito la **nuova versione del servizio "Rateizza adesso"**, per l'invio telematico delle richieste, oltre all'aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Le istanze di rateizzazione **per debiti inferiori o pari a 120 mila euro** possono essere presentare in autonomia attraverso il servizio "Rateizza adesso", disponibile nella sezione "Rateizza il debito" dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'App Equiclick a cui si accede tramite SPID, CIE e CNS.

A partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, infatti, **su semplice richiesta del contribuente** che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120.000,00 euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare **fino un massimo di 84 rate mensili** (in luogo delle precedenti 72).

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio "Rateizza adesso", mentre per importi da rateizzare superiori a 120.000,00 euro o con più di 84 rate è necessario allegare all'istanza di rateizzazione un'ideale documentazione.

Come previsto dal DM 27 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione "Rateizzazione" del proprio sito il servizio "[Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate](#)" per verificare preventivamente se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l'importo indicativo delle stesse.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) SALDI INVERNALI 2025 - IL CALENDARIO COMPLETO

Al via da sabato 4 gennaio 2025 in quasi tutta Italia la stagione degli sconti invernali.

Fanno eccezione l'**Alto Adige**, dove inizieranno **mercoledì 8 gennaio**, con la possibilità di allestire i punti vendita già da domenica 5, e la **Valle d'Aosta**, dove sono partiti il **2 gennaio**.

Il giorno scelto dalla maggior parte delle regioni resta quello stabilito dagli *"Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione"*, approvati il 24 marzo 2011, che fissano l'inizio al primo giorno feriale prima dell'Epifania.

LINK:

Per consultare il calendario ufficiale con le date di inizio e fine dei saldi invernali 2025, divise per Regione, e le disposizioni adottate in merito alle vendite promozionali, dal sito della Confcommercio, [cliccare QUI](#).

LINK:

Per consultare la tabella proposta da Confesercenti, [cliccare QUI](#).

2) Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione

A seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione europea, il tasso da applicare, **a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, pari al 3,71%**.

Lo ha reso noto il Ministro delle imprese e del made in Italy con il **decreto 20 dicembre 2024**.

Della pubblicazione del decreto ne è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

3) SOCIETA' QUOTATE E NON - Pubblicate le nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) ha approvato le **nuove Norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate che di quelle non quotate che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2025**.

Entrambi i documenti tengono conto della pubblicazione del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 recante l'attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, che ha reso opportuno inquadrare l'ambito operativo dell'organo di controllo, anche nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che, tenuto a vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita altresì la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del CNDCEC, cliccare QUI.](#)

4) CONTRATTI DI ASSICURAZIONE - Pubblicato il regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, il **decreto 6 novembre 2024, n. 215** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del D.Lgs. n. 209 de 7 settembre 2005.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 3 al 10 gennaio 2025)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 12 novembre 2024, n. 212: Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 3 dicembre 2024: Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2025. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'interno - Decreto 24 dicembre 2024: Differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 6 dicembre 2024: Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 20 dicembre 2024: Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.03). (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213: Regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 3 al 10 gennaio 2025)

1) Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 Gennaio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)